

Consiglio Pastorale Diocesano-Regolamento-Decreto 1982

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE

DELLA DIOCESI DI BERGAMO

L.V.D. LXXIII (1982) pp. 192-195

L.V.D. LXX (1979) pp. 45-47

Art. 1. Le riunioni del Consiglio sono disciplinate a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

Segreteria

Art. 2. § 1 - I moderatori, dei quali due laici, costituiscono, insieme al Segretario e sotto la presidenza del Vescovo o di un suo Delegato, la Segreteria. Essa ha il compito di svolgere la funzione stabilita dall'art. 4 § 1 dello Statuto.

§ 2 - I moderatori rimangono in carica per la durata del consiglio.

Convocazione

Art. 3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria è inviato almeno 15 giorni prima della data di riunione.

Art. 4. § 1 - La richiesta dell'Assemblea straordinaria, di cui all'art. 6 § 1 dello Statuto, dovrà essere presentata da uno o più membri del Consiglio, per scritto, su un determinato argomento, al Presidente della Segreteria, la quale trasmetterà, sempre per scritto, tale richiesta a tutti i membri dello stesso Consiglio: le risposte dovranno pervenire entro 20 giorni.

§ 2 - La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro 15 giorni dalla raggiunta maggioranza.

Art. 5. A norma dell'art. 3 § 2 dello Statuto, ogni Consigliere può presentare al Presidente o al suo Delegato, in scritto e tramite il Segretario, argomenti per l'ordine del giorno.

Il segretario ne darà comunicazione al Consiglio.

Art. 6. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Presidente, o al suo Delegato, tramite il Segretario, richieste scritte aventi per oggetto informazioni e chiarimenti in materia di competenza del Consiglio.

Svolgimento delle riunioni

Art. 7. § 1 - Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio.

§ 2 - Chi non può intervenire deve comunicare l'assenza al Segretario, che ne darà comunicazione all'Assemblea in apertura di seduta.

Art. 8. Le riunioni del Consiglio, eccetto casi particolari giudicati tali dal Presidente o dalla Segreteria, sono pubbliche.

Art. 9. Le riunioni del Consiglio si aprono e si chiudono con la preghiera.

Art. 10. I lavori dell'Assemblea sono condotti a turno dai Moderatori.

Art. 11. § 1 - Il verbale della sessione precedente è a disposizione dei Consiglieri presso il Segretario almeno 10 giorni prima della nuova sessione e viene approvato nel corso della seduta.

§ 2 - In tale sede i Consiglieri possono proporre rettifiche o chiarimenti relativi allo stesso.

Art. 12. La successione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere modificata dall'Assemblea con il consenso del Presidente.

Art.13. § 1 - La sessione rimane aperta fino all'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

§ 2 - L' eventuale aggiornamento della seduta è stabilito con la procedura descritta dall'art. 12.

Art.14. § 1 - Ogni argomento all'ordine del giorno è introdotto da un Relatore.

§ 2 - Successivamente il Moderatore dà la parola ai consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.

§ 3 - È facoltà del Relatore replicare agli interventi.

Art. 15. § 1 - Ogni Consigliere, in ogni momento della riunione, può presentare mozione d'ordine, per definire la modalità di svolgimento dei lavori.

§ 2 - Prima della votazione sulla mozione d'ordine possono essere effettuati soltanto un intervento contro e uno a favore.

.§ 3 - Ogni membro ha diritto di presentare richiami all'osservanza dello statuto o del regolamento, e richiesta di intervento per questione personale. Tali interventi hanno la precedenza sugli altri.

Art. 16. § 1 - Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; quelle concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto; in ogni caso, su richiesta del Presidente o di almeno 5 Consiglieri possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.

§ 2 - Il Segretario, assistito da due Consiglieri, designati dal Moderatore, accerta il risultato dello scrutinio.

Art.17. § 1 - Per le votazioni, quando non sia richiesta una maggioranza particolare dallo Statuto o dal Regolamento o dal Presidente, si richiedono le seguenti maggioranze:

§ 2 - per le delibere su questioni procedurali: la maggioranza assoluta dei presenti;

§ 3 - per le elezioni di persone: la maggioranza assoluta dei presenti nel primo e secondo scrutinio, la maggioranza relativa nei seguenti;

§ 4 - per le delibere sulle altre questioni: la maggioranza assoluta dei presenti, che sia anche superiore a 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 18. § 1 - Per approvare un documento, previa discussione, si votano - a richiesta - le singole parti e gli eventuali emendamenti.

§ 2 - Dopo l'approvazione delle singole parti, il documento è sottoposto a votazione finale nel suo complesso.

Interpretazione e modifiche del Regolamento

Art. 19. L'interpretazione del Regolamento è affidata alla Segreteria.

Art. 20. Eventuali modifiche del Regolamento, votate dalla maggioranza assoluta dei membri, hanno valore dopo l'approvazione del Vescovo.

Bergamo, 19 febbraio 1982.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*